

**Notifica per pubblici proclami degli appelli proposti dai Sigg.ri Silvia Micalizzi e altri c/ M.I.U.R. ed altri (C.G.A. R.G. n. 28/12) e dal M.I.U.R. e altri c/ Silvia Micalizzi e altri (C.G.A. R.G. n. 38/12) a tutti i candidati immatricolati al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina per l'anno accademico 2010/11 di seguito elencati:**

1. Abas Ahmad,
2. Abbate Alessandro,
3. Abd Alhady Thaeer,
4. Abenavoli Chiara,
5. Abu El Hasan Yosef,
6. Agostino Angelo,
7. Aiello Teresa Fortunata,
8. Alati Federico,
9. Alba Davide,
10. Amash Mahmoud,
11. Ameduri Vanessa,
12. Antonuccio Grazia Maria,
13. Anzalone Riccardo Maria,
14. Arcuri Maria Teresa,
15. Arena Giuseppe,
16. Aricò Francesco,
17. Awad Sameh,
18. Azzam Wasim,
19. Barba Olga,
20. Barillà Chiara,
21. Barone Francesca,
22. Barreca Flora,
23. Barresi Antonio,
24. Bartolone Martina,
25. Basile Pietro,
26. Bellone Italo Giuseppe,
27. Bevacqua Cristina,
28. Bevacqua Martina,
29. Bilotta Clio,
30. Binala Jefferson Galapon,
31. Blasa Francesca,
32. Borrello Simona,
33. Borruto Flavia,
34. Boscia Mariabeatrice,
35. Brancati Simona,
36. Broccio Giovanna,
37. Bucolo Carmen,
38. Busceti Domenico,
39. Cacciola Alberto,
40. Cacciola Giovanna,

41. Caizzone Antonio,
42. Calabrò Santi,
43. Calafiore Giulia Adriana,
44. Calamara' Sabrina,
45. Calanna Leandro,
46. Calidona Carmelo,
47. Caliri Samuel Luciano,
48. Caminiti Antonino Davide,
49. Campanelli Luigi,
50. Cantivalli Antonino,
51. Capogreco Antonio,
52. Capua Pasquale,
53. Caputo Alessandra,
54. Carbone Carmela,
55. Carrera Martina,
56. Cartella Sandy Maria,
57. Catalfamo Barbara,
58. Catania Pietro,
59. Catania Cucchiara Tatiana,
60. Cattafi Antonino,
61. Cavalli Giulio Giovanni,
62. Celebre Laura,
63. Cento Carmela,
64. Ceravolo Maria Domenica,
65. Cirolia Valentina,
66. Coco Elisa Maria,
67. Consolo Francesca,
68. Cotroneo Francesco,
69. Crea Bruna,
70. Creazzo Dario,
71. Cucinella Giuseppe,
72. D'andrea Chiara,
73. D'angelo Antonio,
74. D'apolito Maria,
75. D'arrigo Giovanni,
76. David Fabrizio,
77. De Domenico Pierfrancesco,
78. De Leonardis Giulia,
79. De Luca Sergio,
80. De Luca Giacomo,
81. De Meco Daniela,
82. De Sarro Caterina,
83. De Stefano Angelo Cosimo,
84. Destro Castaniti Giulia Maria,
85. Di Bernardo Francesca,

86. Di Pietro Salvatore,
87. Donato Valeria,
88. Elia Angela,
89. Ferraiolo Federica,
90. Ferrara Christian,
91. Ferrara Francesco Paolo,
92. Fidanza Oriana,
93. Fimognari Deborah,
94. Fiume Alessia,
95. Forestieri Bartolo,
96. Forzano Giulia Maria Angela,
97. Foti Nicola,
98. Fusco Monica,
99. Galati Andreea,
100. Gallo Manuela,
101. Garufi Giada,
102. Gazia Francesco,
103. Genovese Antonina Rita Rosalia,
104. Genovese Elisabetta,
105. Genovese Valentina,
106. Gubas Okab,
107. Habiballah Sajida,
108. Hallasso George,
109. Iannelli Mauro,
110. Iannì Bruno,
111. Imbalzano Gabriele,
112. Intilisano Alberto,
113. Jamal Nadim,
114. Kadado Maria,
115. Kaim Abd Elhamid,
116. Khamis Fuad,
117. La Bella Nicola,
118. La Macchia Tommaso,
119. La Maestra Diego,
120. Latorre Giuseppe,
121. Lembo Ludovico,
122. Lo Prete Vanessa,
123. Longo Giuseppe Maria,
124. Luppino Antonietta,
125. Luppino Jessica Maria Elisa,
126. Mafhoum Alaoui Eloisa Sofia,
127. Mantarro Cristina,
128. Manuri Valentina,
129. Marchese Antonio,
130. Marte Paola Alessandra,

131. Matatov Yuri 14
132. Materia Dario,
133. Mauro Andrea,
134. Mazzeo Laura,
135. Mazzeo Salvatore,
136. Meo Aurora Francesca,
137. Messina Roberta Maria,
138. Messina Valerio,
139. Messino' Alfredo,
140. Micali Cristina,
141. Micali Tatiana,
142. Mirabella Marica,
143. Mirabile Giuseppe,
144. Modafferi Luca,
145. Molino Carmela,
146. Mollura Luana,
147. Mondello Giuseppe,
148. Mordà Francesco,
149. Napoli Ilenia,
150. Nasone Irene,
151. Niceforo Arturo,
152. Nicocia Giulia,
153. Nistico' Daniela,
154. Norcia Federico,
155. Nucera Alessandro,
156. Nucera Sabrina,
157. Oliveri Caterina,
158. Onorato Lilli,
159. Oppedisano Erminia Maria,
160. Palella Jessica Martine,
161. Palermo Roberta,
162. Palopoli Carmen Angela Maria,
163. Paludetti Marco,
164. Panasiti Francesco,
165. Pangallo Valentina,
166. Panuccio Giuseppe,
167. Papa Alessandro,
168. Parlavecchio Arnaldo,
169. Pastore Salvatore,
170. Pavone Gaia,
171. Pecorella Giovanni,
172. Pedale Martina,
173. Pellicanò Vincenzo,
174. Pennisi Laura,
175. Perani Fulvio,

176. Piana Alessandra,
177. Pino Antonella,
178. Pisano Silvio,
179. Pititto Fortunato,
180. Pitrone Pietro,
181. Pizzimenti Anna Roberta,
182. Polimeni Alessandra,
183. Porcino Sebastiano,
184. Postorino Domenica Marianna,
185. Principato Concetto,
186. Puglisi Giuseppe,
187. Putortì Alessia,
188. Putortì Valeria,
189. Rigano Cristian,
190. Rizza Enrica,
191. Rizzo Graziella,
192. Roda' Giovanni Maria,
193. Rosaniti Alessandra,
194. Said Maisam
195. Russotto Irene,
196. Saltamacchia Giuseppe,
197. Sanfilippo Benedetto,
198. Saraò Anna,
199. Scaglione Ilaria Mariangela,
200. Scolaro Giuseppe,
201. Settineri Matteo,
202. Shadafna Adel
203. Siclari Mariano,
204. Siligato Rossella,
205. Sinicropi Davide,
206. Soriano Antonio,
207. Sottile Angelo Ruggero,
208. Spadaro Francesca,
209. Spataro Alessandro,
210. Spinella Rossella Vincenzina,
211. Strano Federica,
212. Stroschio Francesco,
213. Topa Pietro Alessandro,
214. Torre Giovanna,
215. Torre Manuela,
216. Totaro Fabiana,
217. Traina Maria Cristina,
218. Trichilo Nicola,
219. Trimarchi Renato,
220. Tripodi Vincenzo,

221. Troise Stefania,
222. Trombetta Alessio
223. Tropeano Angelo,
224. Vaccaro Federico,
225. Vadalà Carmela,
226. Vadala' Caterina Emanuela,
227. Velletri Xavier,
228. Venuto Giulia,
229. Verduci Francesca,
230. Verduci Giovanni Marcello,
231. Violi Sara,
232. Vonella Diego,
233. Wehbe Mohamad
234. Zagami Paola,
235. Zampaglione Domenico Maria,
236. Zavettieri Domenico,
237. Zito Antonio,

*Estratto dell'appello R.G. n. 28/12*

**ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA**

**Appello**

dei Sigg.ri **SILVIA MICALIZZI, FRANCESCO CAMPIONE, OLGA GIONFRIDDO, PAOLA**

**MUSCOLINO** con l'Avv. Giacomo Ferrari,

**contro**

**M.I.U.R.,**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA,**

**e nei confronti**

della Sig.na **MANURI VALENTINA**

**per l'annullamento e la riforma in parte qua**

della sentenza 24 agosto 2011, n. 2104, emessa *inter partes* dal T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sez. I).

**MOTIVI**

**I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DELL'11 GIUGNO 2010. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Il T.A.R. pur dando atto dell'esistenza di un "*non corretto svolgimento della prova*", ha errato a non accogliere il ricorso ritenendo solo potenziale e priva di prova certa la violazione dell'anonimato.

Così come deciso in identico caso dal Consiglio di Stato (Sez. II, par. n. 3672/11), al cui contenuto integralmente si rimanda, infatti, non è necessaria alcuna prova della violazione dell'anonimato.

A differenza di quanto prevede il D.M. la Commissione, in violazione del principio di segretezza e della regola dell'anonimato tesi a garantire la par condicio, nella seduta del 2 settembre 2010, ha identificato i candidati, sia alle ore 8.00, facendo firmare i ricorrenti all'ingresso ed annotando accanto ad ogni firma il numero della busta assegnato, e anche una seconda volta al momento della consegna dei moduli compilati, che è avvenuta in ordine alfabetico.

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DELL'11 GIUGNO 2010.**

**VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

La sentenza del T.A.R. è errata perché il bando di concorso doveva essere pubblicato almeno 60 giorni prima della prova a nulla rilevando la data di pubblicazione del D.M. di indicazione dei programmi e delle date.

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6, D.L. 16 MAGGIO 1994, N. 293.**

La sentenza è errata nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le censure sull'istruttoria dei posti giacché le deliberazioni di Ateneo sono nulle di diritto (motivo 4).

A differenza di quanto assunto dal T.A.R., infatti, non serve alcuna impugnativa del D.M. 2 luglio 2010 giacché, per l'anno accademico oggetto di causa, a nulla vale la circostanza che i numeri finali li faccia il MIUR in quanto con tale D.M. si dichiara espressamente *“di condividere in particolare la proposta di determinare per l'anno accademico 2010/2011 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, confermando la predetta offerta formativa (indicata dai singoli Atenei, n.d.r.), tenuto conto che l'esigenza nazionale risulta superiore a quanto deliberato dal sistema universitario”*.



Ove l'Ateneo avesse stimato un posto in più, dunque, questo gli sarebbe stato riconosciuto.

2. Le deliberazioni dell'Ateneo sull'istruttoria degli ammissibili non sono semplicemente affette da annullabilità per difetto di istruttoria ma, più radicalmente, sono nulle di diritto stante la irregolare composizione del Senato e del Consiglio di Facoltà per violazione degli artt. 3 e 6, D.L. 16 maggio 1994, n. 293.

Anche in ragione di ciò, quindi, trattandosi di nullità radicale ed assoluta la determinazione ministeriale non poteva e non doveva essere impugnata.

3. L'Istruttoria per la determinazione dei posti svolta dall'Università di Messina è illegittima in quanto dalla comparazione delle risorse e delle strutture disponibili dell'Ateneo rispetto a quelle di altre Università e anche rispetto alle richieste che lo stesso Ateneo messinese ha inoltrato al MIUR negli anni passati si evince che il numero degli studenti ammissibili è stato individuato sulla base di criteri non concretamente attinenti con quelli previsti dalla L. n. 264/1999.

4. Le deliberazioni di cui sopra, oltre che viziate per difetto di istruttoria, sono nulle stante la irregolare composizione del Senato e del Consiglio di Facoltà per violazione degli artt. 3 e 6, D.L. 16 maggio 1994, n. 293 giacchè di tali organi fanno parte e vi hanno partecipato i rappresentanti degli studenti nonostante fossero decaduti ex lege.

***Sugli effetti dell'illegittima gestione della prova, sulla gradazione delle domande e sull'ammissione degli appellanti in sovrannumero.***

Le domande spiegate in ricorso, in disparte quelle volte all'attribuzione dei posti vacanti, erano così graduate: "Si chiede che codesto On.le Tribunale previo

*accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in parte qua dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse dei ricorrenti, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, “limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea” riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano “al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione” (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528), e/o ove non ritenuto possibile annulli tutti gli atti in epigrafe e, per l'effetto, il provvedimento di diniego all'iscrizione e/o in via ulteriormente gradata, l'intero concorso”.*

A chi scrive, pare che la prima delle soluzioni proposte (annullamento del diniego di ammissione e conseguente ammissione dei ricorrenti) sia possibile e, anzi, deve ritenersi la più aderente alle nuove disposizioni codicistiche e costituzionalmente orientata.

Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un'ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacchè trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, a studiare presso il corso di laurea prescelto. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost.

Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non il titolo di studio pregresso e l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi.

Se, poi, si vuole imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pleora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuarli all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi di laurea, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato, solo ove legittimamente applicate nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nei singoli Atenei.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedimentali (nella specie individuabile tanto in relazione agli atti inerenti la stima del contingente, quanto alle modalità di svolgimento della stessa con riguardo alle clamorose violazioni del principio di segretezza e anonimato), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori.

Il diritto allo studio e, dunque, alla scelta del corso di laurea da intraprendere, infatti, può essere compreso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego

all'iscrizione al corso di laurea del singolo ricorrente, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo per l'individuazione dei 200 soggetti fortunati.

La superiore lettura ha oggi trovato conferma anche nel nuovo impianto codicistico e nell'interpretazione che di questo ha dato l'Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen, 23 marzo 2011, n. 3, Pres. De Lise, est. Caringella) nonché nella, in espresso accoglimento della superiore teoria, giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, 15 dicembre 2011, n. 927; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105).

#### **Istanza di risarcimento danni in forma specifica**

Ove non sia possibile annullare il solo diniego di ammissione e non si possa ottenere tutela in forma specifica ai ricorrenti dovrà riconoscersi il ristoro di tutti i danni subiti ex art. 30, comma 2, c.p.a. e, quindi, l'ammissione al corso di laurea.

Solo in subordine si chiede il ristoro dei danni subiti a mezzo risarcimento economico.

#### **Domanda di sospensione**

Si chiede un intervento cautelare che ammetta con riserva e in sovrannumero gli appellanti ai corsi.

Per questi motivi,

#### **SI CHIEDE**

che codesto Ecc.mo Collegio previo accoglimento della superiore istanza cautelare in riforma della sentenza appellata, solo per quanto di interesse dei ricorrenti, annulli in parte qua i provvedimenti impugnati in primo grado *“limitatamente alla parte*

*in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea” riconoscendo il diritto degli stessi ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano “al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione” (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528) e/o ove non ritenuto possibile annulli tutti gli atti impugnati e, per l'effetto, l'intero concorso.*

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Avv. Giacomo Ferrari